Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTA IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

La Maestà del RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in prima udienza l'Eccellenza il signor Phra Bahidda Nukara il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Thailandia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 21 maggio 1942-XX

(2060)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 novembre 1941-XX, n. 1683.
Istituzione del ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, contenente norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1941-XIX, n. 95, col quale si provvede al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta la necessità di integrare i ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica con quello delle assistenti sanitarie visitatrici onde sopperire alle accresciute esigenze della profilassi igienica e della assistenza medico-sociale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica sono istituiti i seguenti posti di assistente sanitaria visitatrice.

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ispettrice delle A. S. V.	1
9°	Assistenti sanitarie visitatrici capo zona di 1ª classe	4
10°	Assistenti sanitarie visitatrici capo zona di 2ª classe	7
11°	Assistenti sanitarie visitatrici capo zona di 3ª classe	

Gruppo C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
10°	Prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali	10
11°	Assistenti sanitarie visitatrici provinciali	60
12°	Vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali	100

Art. 2.

L'ammissione nel grado iniziale di gruppo *C* ha luogo mediante esame di concorso al quale possono adire coloro che siano in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera *c*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 3.

I posti di grado 11° del ruolo di gruppo *B* sono conferiti alle assistenti sanitarie visitatrici di gruppo *C* che rivestano i gradi 10° o 11°, che siano fornite del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino le prove d'apposito esame di concorso.

Esse devono altresì essere in possesso di un'anzianità di ruolo di almeno dieci anni.

Art. 4.

Le norme ed i programmi degli esami di concorso di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nonchè di quelli per le promozioni al grado 11° di gruppo *C* ed al grado 9° di gruppo *B*, saranno fissati con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'interno a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 5.

Per lo stato giuridico ed economico delle assistenti sanitarie visitatrici, valgono le norme generali riguardanti gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto cinque posti di grado iniziale del gruppo *B*, nonchè un posto di grado 9° dello stesso gruppo potranno essere conferiti dal Ministro, prescindendo dai limiti di età, mediante concorso per titoli a persone in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè del titolo di studio previsto dal precedente art. 3 e che abbiano riconosciuta competenza e comprovata capacità nel campo dell'assistenza medico-sociale e che dimostrino di aver compiuto un tirocinio professionale di almeno dieci anni.

Per il conferimento del posto di grado 9° occorre altresì aver avuto per non meno di un anno la direzione di scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 64. — MANCINI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 479.

Aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93; col R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3240); con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250; con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235, e con la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2208, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, ovvero in ogni altro caso in cui, con determinazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sia ritenuto necessario, possono essere requisiti per i bisogni delle Forze armate dello Stato:

1) i cavalli, i muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;

2) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica (autovetture, autobus, autocarri comuni e speciali, motocicli, motocarrozzette, motocarri, motofurgoncini), nonchè i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;

3) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;

4) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali, di portata non inferiore ai 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura.

« Sotto la denominazione di « capi » il presente testo unico designa indistintamente tutte le cose indicate nel comma precedente.

« Ogni capo può essere requisito solo in quanto trovisi nel territorio dello Stato, appartenga a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, e sia idoneo al servizio militare ».

Art. 3.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Non sono requisibili:

a) i capi appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Reali Principi;

b) i capi appartenenti alla Santa Sede e ai Cardinali;

c) i capi in uso alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede;

d) i capi in uso al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede, sempre che si tratti di persone che non esercitino il commercio;

e) i capi appartenenti a stranieri, che in virtù di accordi internazionali, abbiano diritto alla esclusione dalla requisizione;

f) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito e delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, semprechè siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

g) gli automezzi e i natanti in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

h) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza dei depositi cavalli stalloni (cavalli ed asini), ovvero approvati per servizio pubblico;

i) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;

l) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate;

m) le autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri Reali, sempre che siano impiegate per ser-

vizio a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

« Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.

« Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana e all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. È però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.

« I capi di proprietà delle Amministrazioni dello Stato o del Partito Nazionale Fascista possono essere requisiti soltanto con l'assenso, rispettivamente, delle Amministrazioni interessate o del Segretario del Partito.

« I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle comunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti a servizio postale che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.

« Con decreto del DUCE, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi ».

Art. 4.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.

« Tale divieto resta fermo, finchè non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra ».

Art. 5.

Nell'art. 7, alle parole « nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 18 », sono sostituite le altre « o con ordine di presentazione personale ».

Art. 6.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« La scelta dei « capi » di cui al precedente art. 1 è fatta per categoria da una o più Commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.

« Nel caso si tratti di requisire autoveicoli, farà parte della Commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto sarà scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede del R.A.C.I. (Reale Automobile Circolo d'Italia) e presi possibilmente tra persone che rivestano la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo od in congedo ».

Art. 7.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Commissione provinciale fissa una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi — ove possibile — sul prezzo corrente nel mercato ».

Art. 8.

L'art. 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« Nel caso di requisizione definitiva spettano al proprietario:

a) il prezzo di cui all'articolo precedente;

b) l'eventuale quota di cui al successivo art. 16;

c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.

« Spettano inoltre:

a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti una indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;

b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.

« Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.

« Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.

« Il proprietario del capo requisito richiederà il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente Commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto ».

Art. 9.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« All'atto della requisizione, sia essa definitiva o a noleggio, oppure di prestazioni, la Commissione provinciale di cui all'art. 8 redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, il prezzo di requisizione di cui all'art. 9 e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.

« La parte sarà invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni ».

Art. 10.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. In tal caso sarà corrisposta al proprietario l'indennità di cui al successivo art. 12-*bis*.

« Tuttavia, trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questi sia trasformata in requisizione definitiva.

« Per la durata della requisizione a noleggio i contratti assicurativi s'intenderanno sospesi. Essi ripren-

deranno automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza sarà prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario verrà liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del prezzo di requisizione di cui all'art. 9, fatta deduzione delle quote già corrisposte a titolo di noleggio e del valore d'uso del capo al momento della restituzione ».

Art. 11.

L'art. 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« Nel caso di requisizione a noleggio l'indennità per i « capi » requisiti sarà corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati appresso.

« I. — Per i veicoli a motore a trazione meccanica:

a) una quota giornaliera che sarà stabilita dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nette seguenti:

fino a 25 quintali;
oltre 25 fino a 40 quintali;
oltre 40 fino a 60 quintali;
oltre 60 quintali.

« Analogamente sarà stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da noleggiare;

b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla Commissione provinciale nella misura non superiore a lire 0,05 per cento del prezzo di stima stabilito a norma dell'art. 9.

« Al proprietario spetta inoltre:

il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata del noleggio, della tassa di circolazione già soddisfatta;

un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura che sarà stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo;

il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;

l'eventuale quota di cui al successivo art. 16.

« II. — Per i quadrupedi, carreggio, finimenti e bardature, una quota giornaliera — per cavallo o mulo — per carretta — per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo ».

Art. 12.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in definitiva spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata definitiva fin dal primo momento, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio ».

Art. 13.

All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari del Regio esercito e della Regia marina di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale hanno facoltà di ordinare che si proceda alle requisizioni previste dall'art. 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme del presente articolo ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvi i casi di urgente necessità, la Commissione che requisisce si avvarrà della collaborazione degli organi economici che saranno indicati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni ».

Art. 14.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.

« Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.

« Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa si applica la multa fino a lire 2000 ».

Art. 15.

Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 22-*bis*. — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto, presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.

« Chiunque, allo scopo suindicato fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000.

« Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 300 ».

Art. 16.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda fino a lire 100 e, se abbia fatto dichiarazioni mendaci, con la stessa pena fino a lire 200;

2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con l'ammenda da lire 20 a lire 1000 per ogni capo non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare.

« In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena è aumentata della metà ».

Art. 17.

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 23-*bis*. — Nei casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il « capo », la pena è diminuita da un sesto ad un terzo ».

Art. 18.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il verbale di contravvenzione non è trasmesso alla autorità giudiziaria e il reato è estinto ove il contravventore paghi, entro trenta giorni dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima e al triplo ove sia recidivo ».

Art. 19.

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 25-*bis*. — Le disposizioni degli articoli 22 a 25 non si applicano, qualora i fatti da esse preveduti costituiscano un reato più grave.

« Durante lo stato di guerra, i reati preveduti dai suindicati articoli, sono di competenza dei tribunali militari.

« Nei casi nei quali si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al libro terzo, titolo quinto, capo III, sezione III del Codice penale militare di pace, approvato con R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303 ».

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ma la disposizione di cui al n. II dell'art. 12-*bis, sub* art. 11, ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 480.

Esecuzione di opere di pubblica utilità nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 36.000.000 per opere edilizie di interesse pubblico da eseguirsi per la costituzione ed il funzionamento dei nuovi villaggi e sobborghi nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo nelle quali si attua la costruzione di alloggi per gli addetti alle miniere di zolfo di cui alla legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 113.

La predetta spesa farà carico sui fondi autorizzati con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Art. 2.

I lavori di sistemazione stradale e gli impianti di illuminazione pubblica, le opere di fognatura e di provvista di acqua potabile per i villaggi e sobborghi di cui al precedente articolo saranno eseguiti a cura dello Stato, in sostituzione dei Comuni interessati, entro il limite di spesa di lire 25.000.000, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, ed a carico dei fondi con la legge stessa autorizzati.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni, saranno approvati gli elenchi delle opere di cui al precedente art. 1.

Le opere di pubblico interesse, appena ultimate, saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni interessate col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministero dei lavori pubblici di affidare la costruzione degli edifici di interesse pubblico di cui all'art. 1 agli Istituti fascisti autonomi di case popolari delle rispettive provincie. In tal caso le norme per l'approvazione dei progetti, il collaudo e pagamento dei lavori, e per il trasferimento degli edifici ultimati alle Amministrazioni interessate, saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi con gli enti costruttori e da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 481.
Dichiarazione di decadenza dei diritti esclusivi di pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922-I, n. 1647;
Visto il parere del Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 1938;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 32 e 33 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922-I, n. 1647, sono sostituiti dal seguente:
Allorchè si debba promuovere la decadenza di un diritto esclusivo di pesca per i motivi di cui agli articoli 24 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, il Commissariato generale della pesca nei riguardi dei diritti di cui all'art. 26 di detto testo unico ed il Ministero delle comunicazioni nei riguardi dei diritti di cui all'art. 23 del medesimo testo unico contestano al titolare del diritto, mediante atto di ufficiale giudiziario, i motivi che determinerebbero il provvedimento, con invito all'interessato a presentare le sue deduzioni entro un mese dalla notifica dell'atto.
Decorso tale periodo, ed ove si riconoscano infondate le deduzioni eventualmente presentate dagli interessati, la decadenza viene dichiarata rispettivamente con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le comunicazioni, previo parere del Consiglio di Stato.
Il termine per proporre reclamo in sede contenziosa contro il provvedimento di decadenza, a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è di giorni 60 dalla data della notificazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 482.
Autorizzazione al comune di Laurana (Carnaro) a mutare le denominazioni delle frazioni « San Francesco del Carnaro » e « Tuliano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Laurana, in provincia del Carnaro, in esecuzione della deliberazione 4 ottobre 1941-XIX, n. 61, chiede l'autorizzazione a mutare le denominazioni delle frazioni « San Francesco del Carnaro » e « Tuliano » rispettivamente in « San Francesco » e « Tulliano »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia del Carnaro in seduta del 7 novembre 1941-XX con deliberazione n. 14;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Laurana, in provincia del Carnaro, è autorizzato a mutare le denominazioni delle frazioni « San Francesco del Carnaro » e « Tuliano » rispettivamente in « San Francesco » e in « Tulliano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 483.
Ordinamento ed attribuzioni delle Direzioni di sanità militare marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il regolamento per il servizio degli ospedali militari marittimi, approvato con R. decreto 16 settembre 1926-IV, n. 2078;
Visto il regolamento per le rassegne dei militari della Regia marina, approvato con R. decreto 21 aprile 1927-V, n. 708;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Direzioni di sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo o Comandi militari marittimi autonomi o Comandi militari marittimi secondo quanto è disposto dall'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina.

Ad esse è preposto un colonnello medico col titolo di direttore di Sanità militare marittima.

Il direttore di Sanità militare marittima riceve le direttive tecniche del servizio dal Ministero della marina (Direzione generale della sanità militare marittima) con il quale comunica direttamente per le questioni di carattere tecnico sanitario.

Egli dipende direttamente dall'ammiraglio comandante in capo del Dipartimento marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo o comandante militare marittimo ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue mansioni da un ufficiale superiore medico, preferibilmente igienista.

Durante le sue assenze, il direttore di Sanità è sostituito dall'ufficiale medico in servizio permanente effettivo più anziano della sede ove trovasi la Direzione di sanità.

Art. 2.

Il direttore di Sanità militare marittima ha la vigilanza e la sovraintendenza tecnica su tutto quanto concerne i servizi sanitari della Regia marina nel territorio di giurisdizione del Comando da cui dipende.

Egli è rivestito dell'autorità di capo di Corpo su tutti gli ufficiali medici, farmacisti e cappellani militari addetti ai luoghi di cura o disponibili nella giurisdizione dello stesso Comando.

Art. 3.

Per l'esercizio dei compiti di cui al precedente art. 2, il direttore di Sanità militare marittima:

a) si tiene in collegamento con l'ufficiale medico capo dei servizi sanitari delle squadre e delle formazioni navali dipartimentali o di transito nei porti della zona di giurisdizione per tutte le questioni concernenti i servizi sanitari e le previdenze igieniche;

b) esegue ispezioni periodiche agli stabilimenti sanitari dipendenti per accertarsi del funzionamento dell'ufficio di direzione, della tenuta dei reparti, della cura degli infermi, della conservazione e consistenza del materiale sanitario e ne riferisce al Comando da cui dipende ed al Ministero (Direzione generale di sanità M. M.);

c) procede, d'intesa con i rispettivi Comandi ad ispezioni periodiche presso i Depositi C.R.E.M., Scuole C.R.E.M., Difese M. M., Distaccamenti, Arsenali e Regie navi dipendenti dai Comandi della sua zona di giurisdizione, onde assicurarsi delle condizioni igieniche dei locali e del personale, della esecuzione delle norme profilattiche e del funzionamento in genere del servizio sanitario;

d) informa il Comando da cui dipende, e direttamente il Ministero (Direzione generale della sanità M. M.) dell'insorgenza e del decorso di eventuali epidemie, sia nell'ambiente militare che nella popolazione civile del territorio di giurisdizione, nonchè sulle Regie navi presenti nel dipartimento, indicando i provvedimenti adottati per combatterle o prevenirle; analoghe informazioni trasmette al prefetto della Provincia nel cui territorio è compreso il focolaio di origine delle manifestazioni epidemiche quando queste si verifichino nell'ambiente militare;

e) disciplina l'esecuzione delle pratiche profilattiche nella collettività militare e quelle riguardanti la lotta contro gli agenti o vettori di malattie infettive;

f) dispone, in casi urgenti e di carattere transitorio, previa autorizzazione del Comando da cui dipende, che ufficiali medici e farmacisti siano comandati a prestare servizio presso Corpi o Stabilimenti sanitari diversi da quelli a cui sono assegnati e ne informa subito il Ministero;

g) designa, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, gli ufficiali medici periti sanitari ai Consigli di leva per la visita degli inscritti distribuendoli nelle varie sedi assegnate a seconda delle esigenze del servizio;

h) riceve dagli ospedali, infermerie Regia marina, dalle infermerie di Corpo e dalle Regie navi le richieste di materiale sanitario e ne dispone la distribuzione;

i) riceve le statistiche e le relazioni periodiche delle varie autorità dipendenti dal Comando e le trasmette al Ministero della marina (Direzione generale della sanità militare marittima) con una dettagliata relazione mensile riepilogativa sullo stato igienico sanitario della zona di sua giurisdizione, formulando eventuali osservazioni e proposte;

l) vista e trasmette al Ministero, nelle epoche fissate dalle speciali disposizioni, le prescritte situazioni, variazioni matricolari e carte di periodico invio delle formazioni sanitarie, nonchè i bilanci preventivi e consuntivi degli ospedali e delle infermerie Regia marina della propria giurisdizione;

m) cura la preparazione dei soccorsi per sinistri dei sommergibili e per disastri tellurici o di altra natura, nei casi previsti dal R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389, ed all'uopo tiene un elenco del personale destinatovi; cura, inoltre, che questo sia a conoscenza del materiale già predisposto per i soccorsi medesimi e, in caso di sinistro, propone al Comando da cui dipende le disposizioni che ritiene opportune, sia riguardo al personale che al materiale, in modo che i soccorsi giungano sul posto e siano apprestati nel più breve tempo possibile;

n) compie lo studio e cura l'aggiornamento del piano di difesa sanitaria del territorio di giurisdizione, compilando le norme ed il diario per la mobilitazione e prende gli opportuni accordi con le autorità sanitarie del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Croce Rossa Italiana e con le autorità sanitarie civili;

o) provvede alla esecuzione di quanto è prescritto circa la mobilitazione e l'organizzazione del servizio sanitario in guerra nella zona di giurisdizione del Comando da cui dipende;

p) tiene al corrente sin dal tempo di pace i piani degli edifici da requisire in caso di guerra, nonchè i piani della loro trasformazione in ospedali ed infermerie e del loro arredamento sanitario.

Art. 4.

Nelle rassegne dei militari della Regia marina il direttore di sanità M. M. emette il suo parere:

a) quando vi sia dissenso tecnico fra gli ufficiali medici rassegnatori o fra questi ed il direttore dell'ospedale;

b) quando il militare sottoposto a rassegna non accetti la determinazione del direttore dell'ospedale.

In ogni caso però, il giudizio definitivo spetta al Ministero della marina (Direzione generale della sanità) come è stabilito dal vigente regolamento sulle rassegne.

Art. 5.

Il direttore di Sanità militare marittima dà il suo parere su tutte le questioni di indole igienica o di carattere medico legale che possono essere richieste da Enti militari periferici o da altre autorità statali.

Art. 6.

Il direttore di Sanità militare marittima si tiene in rapporto con i capi-servizio sanitario delle altre Forze armate dislocate nelle Piazze militari marittime e nelle sedi del territorio di sua giurisdizione dove la Regia marina ha propri distaccamenti.

Egli si tiene, altresì, in relazione con le autorità sanitarie provinciali e comunali delle sedi ove esistono distaccamenti della Regia marina per tutto quanto si riferisce alla salute ed igiene pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 484.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 15 della legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 957;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali presenta una disponibilità di L. 6.000.000 nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il prelevamento di L. 800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 17 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1941-42 e da inscriversi alla competenza del capitolo 33 della spesa dello stesso bilancio, ed esercizio « Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra, ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 485.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V n. 2240, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2477, 30 ottobre 1930-IX, n. 1844, 1° ottobre 1931-IX, n. 1379, 20 ottobre 1932-X, n. 1806, 26 ottobre 1933-XI, n. 1991, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2430, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2449, 23 giugno 1939-XVII, n. 1167;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: « papirologia giuridica », « diritto bizantino », « esegesi delle fonti del diritto italiano », « diritti dell'Oriente mediterraneo », « diritto minerario ».

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: « lingua araba », « economia e tecnica dell'armamento e della navigazione ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« La prova scritta e quella orale degli esami di lingua hanno valore integrativo per il giudizio.

Oltre le precedenze proprie dei corsi biennali e triennali di cui all'articolo precedente devono osservarsi le seguenti:

1) l'insegnamento di istituzioni di diritto privato è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto processuale civile;

2) l'insegnamento di istituzioni i diritto pubblico è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto corporativo e diritto del lavoro, di diritto internazionale, di diritto amministrativo;

3) l'insegnamento di matematica generale è considerato come propedeutico per l'insegnamento di matematica finanziaria I anno;

4) l'insegnamento di economia politica corporativa è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria e di economia dei trasporti.

5) l'insegnamento della ragioneria generale (1° anno) è considerato propedeutico per tutti gli insegnamenti di tecnica aziendale;

6) non può sostenersi l'esame di profitto di alcun insegnamento senza aver superato l'esame dell'insegnamento considerato come propedeutico in rapporto ad esso ».

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica-fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione)
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Storia della chimica.
15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Geochimica.
(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione)
9. Chimica di guerra.
(*) 10. Spettroscopia.
(*) 11. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 12. Chimica industriale.
13. Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti

gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 66. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 18 maggio 1942-XX.

Trattamento economico spettante ai commissari straordinari per le società commerciali o di navigazione nei territori occupati.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il proprio bando del 6 maggio 1941-XIX, n. 41, concernente la facoltà di nominare commissari straordinari per le società di navigazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Visto il proprio bando del 31 maggio 1941-XIX, n. 48, concernente la facoltà di nominare commissari straordinari per le società commerciali aventi sede nel territorio greco occupato dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Il trattamento economico spettante ai commissari straordinari nominati a' sensi dei bandi 6 maggio 1941-XIX, n. 41, e 31 maggio 1941-XIX, n. 48, è determinato con provvedimento del Comando Supremo.

La relativa spesa fa carico alla società per la quale il commissario straordinario è nominato.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 18 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2049)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Carcassi Arturo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Morini Armando è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei datori di lavoro dei servizi tributari;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Carcassi Arturo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dei servizi tributari in sostituzione del fascista Morini Armando nominato segretario federale;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carcassi Arturo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro dei servizi tributari in sostituzione del fascista Morini Armando che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2028)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 aprile 1942-XX.

Mobilitazione civile del pio Istituto S. Corona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il pio Istituto S. Corona è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1942-XX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 127. — LESEN

(2051)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 aprile 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Azienda dei magazzini generali di Viterbo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Azienda dei magazzini generali di Viterbo è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1942-XX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 129. — LESEN

(2052)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Barbè Umberto a consigliere aggregato della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla composizione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Antonucci Carlo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Barbè Umberto a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Antonucci Carlo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Barbè Umberto è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Antonucci Carlo che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2026)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Foscari Paolo a consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vallecchi Guido è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Foscari Paolo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Vallecchi Guido, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Foscari Paolo è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Vallecchi Guido, deceduto.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1942-XX.

Disposizioni relative ai prezzi delle carni bovine, ovine, caprine, equine, suine, dei grassi suini, delle frattaglie bovine e suine e degli spogli freschi di suino e dei salumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1942-XX, contenente le norme per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi al consumo delle carni bovine, ovine e caprime, ridotti dell'importo dell'imposta generale sull'entrata stabilita all'atto delle macellazioni, sono determinati dai competenti organi locali.

Art. 2.

I prezzi delle carni equine al consumo, ridotti per tutte le fasi di scambio dell'imposta generale sull'entrata, sono determinati dai competenti organi locali.

Art. 3.

I prezzi della carne suina fresca, franco stabilimento di produzione, per merce nuda, ridotti dell'imposta generale sull'entrata, sono fissati nella tabella *A* annessa al presente decreto che sostituisce il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1941-XIX, relativo ai prezzi della stessa merce.

Art. 4.

I prezzi dei grassi suini riferiti alla vendita dal produttore per merce nuda franco stabilimento di produzione, ridotti dell'imposta generale sull'entrata, sono fissati come appresso:

a) lardo, L. 1421 a quintale;
b) strutto, L. 1317 a quintale;
c) pancetta e guanciale, L. 1571 a quintale.

I prezzi per le successive fasi di scambio sino al consumo vengono determinati dai competenti organi locali, lasciando invariati gli oneri e le maggiorazioni percentuali relative al commercio ed escludendo dai conteggi l'imposta generale sull'entrata relativa alla immissione al consumo.

Art. 5.

Nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Genova, Imperia, La Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Varese, Verona, Pavia, Bolzano, Padova, Udine, Treviso, Venezia, Fiume, Pola, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia, Apuania, Firenze, Macerata, Perugia, Terni, Roma, i prezzi al consumo delle frattaglie bovine, ridotti dell'imposta generale sull'entrata, sono determinati in base alle quotazioni della tabella *C* maggiorate degli elementi contenuti nelle tabelle *E, F,* seguendo lo schema della tabella *D,* annesse al presente decreto, che sostituiscono il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1941-XX, relativo ai prezzi della stessa merce.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai sistemi di approvvigionamento, potrà variare l'elenco delle Provincie predette.

Nelle Provincie non comprese nei precedenti comma restano in vigore i prezzi vigenti al 9 marzo 1942-XX.

Art. 6.

I prezzi al consumo delle frattaglie suine, degli spogli freschi di suino e dei salumi, ridotti dell'imposta generale sull'entrata, sono determinati in base alle quotazioni della tabella *C*, maggiorate degli elementi nelle tabelle *G, H,* seguendo lo schema della tabella *D,* annesse al presente decreto.

I prezzi delle frattaglie suine, degli spogli freschi di suino e dei salumi, indicati nelle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1941-XX, sono sostituiti da quelli riportati nelle predette tabelle o determinati in base al disposto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Per i Comuni capoluogo di Provincia i prezzi determinati dai competenti organi locali, in base al disposto di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, entrano in vigore, previa ratifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 9 marzo 1942-XX.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

TABELLA *A*.

PREZZI DELLA CARNE SUINA FRESCA FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE PER MERCE NUDA

(al chilogrammo).

Voce	Prezzo
1. Coscie rifilate	L. 16,23
2. Spalle senz'osso	» 16,73
3. Coppe rifilate	» 16,73
4. Magro per salumi	» 16,73
5. Lardo fresco	» 13,83
6. Grasso per strutto	» 12,83
7. Cotenne o recuperi	» 11,73
8. Intestini trippa	» 4,73
9. Sangue	» 0,73
10. Ossame	» 0,73

I prezzi stessi sono comprensivi delle seguenti spese:

1) cartoline raduno, L. 30 al quintale;
2) tassa macellazione, L. 30,60 a capo;
3) diritti comunali e sanitari, L. 5 a capo;
4) spese di controllo per imposta di consumo, L. 2 a capo;
5) mano d'opera per macellazione e sezionatura, L. 12 a capo (L. 8 a quintale);
6) quota media spese generali, L. 6 a capo.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *B*.

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE FRATTAGLIE BOVINE E SUINE, DEGLI SPOGLI FRESCHI DI SUINO E DEI SALUMI, PER MERCE NUDA, FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE.

(al chilogrammo)

Voce	Prezzo
1. *Frattaglie di bovino adulto*:	
1. Fegato	L. 9 —
2. Cuore	» 7 —
3. Reni	» 7,50
4. Polmone e milza	» 2 —
5. Trippa verde e mammelle	» 4 —
6. Trippa congelata	» 6,50
7. Testa piena	» 5,50
8. Testa vuota	» 4,20
9. Cervello e midollo	» 17 —
10. Lingua	» 14 —
11. Spolpo di testa	» 8,30
12. Zampe	» 2,50
13. Coda	» 5,50
2. *Frattaglie di vitello*:	
1. Fegato	L. 11,25
2. Cuore	» 8,75
3. Reni	» 9,40
4. Polmone e milza	» 2,50
5. Trippa verde e mammelle	» 5 —

6. Trippa congelata	L. 8,15
7. Testa piena	» 6,90
8. Testa vuota	» 5,25
9. Cervello e midollo	» 21,25
10. Lingua	» 17,50
11. Spolpo di testa	» 10.40
12. Zampe	» 3,15
13. Coda	» 6,90
3. *Frattaglie e spogli freschi di suino*:	
1. Fegato, cuore e reni	L. 14,73
2. Polmone e milza	» 5,23
3. Testa piena (senza lingua)	» 7,23
4. Testa vuota	» 6,73
5. Cervello	» 20,73
6. Lingua	» 16,73
7. Spolpo di testa	» 13,73
8. Zampe	» 6,73
9. Elmi	» 5,73
10. Carré con costine	» 15,73
4. *Salumi*:	
1. Prosciutto crudo	L. 24,65
2. Prosciutto cotto	» 23,40
3. Coppa cruda da affettare	» 26,05
4. Mortadella	» 14,65
5. Salame crudo da affettare	» 24,60
6. Salame da cuocere	» 15,85
7. Salame cotto	» 17,65
8. Ciccioli o sfrizzoli	» 12,65

I prezzi delle frattaglie e spogli freschi di suino sono comprensivi delle seguenti spese:
1) cartoline raduno, L. 30 al quintale;
2) tassa macellazione, L. 30,60 a capo;
3) diritti comunali e sanitari, L. 5 a capo;
4) spese di controllo per imposta di consumo, L. 2 a capo;
5) mano d'opera per macellazione o sezionatura, L. 12 a capo (L. 8 a quintale);
6) quota media spese generali L. 6 a capo.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *C*.

PREZZI DA COPROMA A DETTAGLIANTE DELLE FRATTAGLIE BOVINE E SUINE, DEGLI SPOGLI FRESCHI DI SUINO E DEI SALUMI, PER MERCE IMBALLATA, FRANCO DEPOSITO COPROMA.

(al chilogrammo)

1. *Frattaglie di bovino adulto*:	
1. Fegato	L. 10,70
2. Cuore	» 8,42
3. Reni	» 9,13
4. Polmone e milza	» 3,34
5. Trippa verde e mammelle	» 5,33
6. Trippa congelata	» 7,91
7. Testa piena	» 6,81
8. Testa vuota	» 5,48
9. Cervello e midollo	» 19,13
10. Lingua	» 15,64
11. Spolpo di testa	» 9,76
12. Zampe	» 3,74
13. Coda	» 6,81
2. *Frattaglie di vitello*:	
1. Fegato	L. 13,07
2. Cuore	» 10,23
3. Reni	» 11,13
4. Polmone e milza	» 3,86
5. Trippa verde e mammelle	» 6,36
6. Trippa congelata	» 9,61
7. Testa piena	» 8,23
8. Testa vuota	» 6,55
9. Cervello e midollo	» 23,60
10. Lingua	» 19,25
11. Spolpo di testa	» 11,93
12. Zampe	» 4,41
13. Coda	» 8,23
3. *Frattaglie e spogli freschi di suino*:	
1. Fegato, cuore e reni	L. 16,74
2. Polmone e milza	» 6,74
3. Testa piena (senza lingua)	» 8,57
4. Testa vuota	L. 8,06
5. Cervello	» 23,05
6. Lingua	» 18,45
7. Spolpo di testa	» 15,36
8. Zampe	» 8,06
9. Elmi	» 7,11
10. Carrè con costine	» 17,42
4. *Salumi*:	
1. Prosciutto crudo	L. 26,35
2. Prosciutto cotto	» 25,59
3. Coppa cruda da affettare	» 27,78
4. Mortadella	» 16,48
5. Salame crudo da affettare	» 26,30
6. Salame da cuocere	» 18,11
7. Salame cotto	» 19,60
8. Sfrizzoli o ciccioli	» 14,40

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *D*.

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO DELLE FRATTAGLIE BOVINE, SUINE, DEGLI SPOGLI SUINI E DEI SALUMI.

a) Prezzo base (tabella *B* o *C*).
b) Calo e sfrido (tabelle *E*, *F*, *G*, *H*).
c) Imposta di consumo (ove viene applicata).
d) Margine del dettagliante (tabelle *E*, *F*, *G*, *H*).

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *E*.

Frattaglie di bovino adulto (Calo e sfrido del dettagliante):

1. Polmone e milza	5 %
2. Fegato, reni, trippa verde e mammelle	4 %
3. Cuore, lingua e spolpo di testa	3 %
4. Cervello, midollo, trippa congelata, zampe e testa vuota	2 %
5. Testa piena	2 %

Margine del dettagliante:
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 15 %.
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 14 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 13 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 11 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *F*.

Frattaglie di vitello (Calo e sfrido del dettagliante):

1. Polmone e milza	5 %
2. Fegato, reni, trippa verde e mammelle	4 %
3. Cuore, lingua e spolpo di testa	3 %
4. Cervello, midollo, trippa congelata, zampe e testa vuota	2 %
5. Testa piena	2 %

Margine del dettagliante:
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 15 %.
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 14 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 13 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 11 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *G*.

Frattaglie e spogli freschi di suino (Calo e sfrido del dettagliante):

1. Fegato cuore e reni	3 %
2. Polmone e milza	4 %
3. Testa piena	1 %
4. Testa vuota	1 %
5. Cervello	1 %
6. Lingua	2 %
7. Spolpo di testa	2 %
8. Zampe	1 %
9. Elmi	—
10. Carrè con costine	—

Margine del dettagliante:
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 18 %.
Città con popolazione da 500 001 a 1 milione di abitanti, 17 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 16 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 14 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 12 %.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

TABELLA *H*.

Salumi (Calo del dettagliante):

1. Prosciutto crudo	25 %
2. Prosciutto cotto	12 %
3. Coppa cruda	3 %
4. Mortadella	3 %
5. Salame crudo	5 %
6. Salame da cuocere	4 %
7. Salame cotto	3 %
8. Sfrizzoli o ciccioli	3 %

Margine del dettagliante:

Prosciutto crudo e cotto coppa cruda e salame crudo.
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 17 %.
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 15 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 14 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 12 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Mortadella.
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 11 %.
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 11 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 11 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 10 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Salame cotto e da cuocere, sfrizzoli e ciccioli.
Città con popolazione di oltre 1 milione di abitanti, 15 %.
Città con popolazione da 500.001 a 1 milione di abitanti, 14 %.
Città con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti, 13 %.
Città con popolazione da 25.001 a 200.000 abitanti, 11 %.
Città con popolazione fino a 25.000 abitanti, 10 %.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1942-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1939, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 7 del 4 marzo 1939-XVII della provincia di Napoli, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Napoli;

Vista la deliberazione 30 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio suddetto, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Napoli, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Napoli è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I• PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1942-XX - N. 95

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,520
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	80,60
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	57,35
Id. 5 % (1935)	95,025
Redimib. 3,50 % (1934)	77,025
Id. 5 % (1936)	96,90
Id. 4,75 % (1924)	495,05
Obblig. Venezie 3.50 %	95,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,75
Id. 4 % (15-12-43)	98,25
Id. 5 % (1944)	98,35
Id. 5 % (1949)	97,45
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario capo di 2ª classe dei comuni di La Maddalena, Montepulciano e Voghera

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di La Maddalena (Sassari), Montepulciano (Siena) e Voghera (Pavia), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174 penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabilita dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 20 agosto 1942-XX, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

Devono, inoltre, produrre il certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo, e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro venti giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale concorre.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti, ad ogni domanda però deve essere unita la ricevuta del vaglia di L. 30 ed un semplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2016)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.